

REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e legge regionale 9 agosto 1988 n. 40.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento organico del personale comunale.

Art. 2

Principi organizzativi del Corpo di Polizia Locale

La struttura organizzativa funzionale, operante nell'ambito dell'Amministrazione comunale denominata: SETTORE POLIZIA LOCALE, è costituita dal Corpo di Polizia Locale formato da un'area Amministrativa, da un'area Sicurezza e da un'area Comando, per la direzione e coordinamento dei servizi come dallo schema allegato A). E' devoluta alla competenza della Giunta Comunale la modificazione della struttura organizzativa funzionale di cui all'allegato A).

Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, il quale definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

L'organizzazione del Settore dovrà essere sempre improntata al principio del decentramento e a criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, in rapporto alle esigenze del Comune con riferimento alle disposizioni vigenti che disciplinano la materia concernente l'organizzazione del lavoro e l'assetto organico degli enti.

Art. 3

Funzioni, compiti e ambito territoriale del Corpo Polizia Locale

La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del Comune fatti salvi i casi indicati nei successivi articoli 27 e 28.

La Polizia Locale, entro i limiti territoriali del Comune, provvede a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riferimento a quelle concernenti : la Polizia urbana, rurale, mortuaria e metrica, l'edilizia, il commercio

- fisso e su aree pubbliche, i pubblici esercizi e attività ricettive, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela ambientale e i servizi di pubblica sicurezza in generale;
- b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri nonché in caso di privati infortuni;
 - d) assolvere incarichi d'informazione, di raccolta notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed uffici autorizzati;
 - e) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616;
 - f) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
 - g) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza urbana, alla sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - h) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico sino alla definizione;
 - i) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
 - l) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune.

Art. 3bis

Nucleo cinofilo del Corpo di Polizia Locale

E' istituito il nucleo cinofilo del Corpo di Polizia Locale di Vicenza, disciplinato dall'Allegato C) del presente regolamento.

Art. 4

Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita ex lege, funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di:

- a) agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti;
- b) ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come previsto all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 5

Funzioni di Polizia Stradale

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ex lege, servizio di Polizia Stradale, consistente in:

- a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) rilevazioni tecniche degli incidenti stradali;
- c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) tutela e controllo sull'uso della strada;
- f) svolgimento delle funzioni di coordinamento delle attività svolte dal personale di cui all'art. 7 commi 132 - 133 della Legge 127/97, nonché assolvere l'iter burocratico che scaturisce da tali attività.

Il personale della Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art. 6

Funzioni di Pubblica Sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, in possesso dei requisiti previsti, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, previo conferimento del decreto di riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, da parte del Prefetto, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualifica di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver subito condanne a pene detentive per delitti non colposi, o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- c) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici.

La qualità di Agente di Pubblica Sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

Art. 7

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Il personale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia dello Stato.

Nell'esercizio di tali funzioni, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità, il personale può anche essere messo a disposizione operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, previa disposizione del Sindaco o Assessore delegato.

Nei casi di urgenza la disposizione può essere impartita dal Comandante. In tal caso ne deve essere data immediata comunicazione al Sindaco o Assessore delegato.

Art. 8

Disposizioni generali

Al personale del Corpo di Polizia Locale si applicano le disposizioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dalle vigenti norme di legge e/o regolamentari e dagli accordi di lavoro emanati o da emanare in esecuzione delle leggi vigenti e dal presente regolamento e, per quanto non previsto, dalla legge 7.03.1986 n. 65 e dalla legge Regionale 9 agosto 1988 n.40.

ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 9

Personale

Il personale adempie, nel territorio di competenza, ai compiti ed alle funzioni di Istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare a quelle definite nella Legge 7 marzo 1986 n. 65, nella Legge Regionale 9 agosto 1988 n. 40 e nel presente regolamento.

Gli appartenenti al Corpo sono considerati sempre in servizio.

Art. 10

Ordinamento funzionale

Fermo restando che il Corpo di Polizia Locale dipende dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, tutte le richieste delle Autorità o degli Uffici comunali devono essere rivolte al Comando del Corpo.

Al personale è vietato corrispondere servizi, da chiunque richiesti, salvo casi di assoluta urgenza.

Chi corrisponde a richieste d'intervento urgenti pervenute non attraverso la normale via gerarchica, è tenuto a darne comunicazione al comando via radio o con altro mezzo appena possibile.

Chi ha ricevuto l'ordine urgente non per la normale via gerarchica è tenuto a darne notizia, senza ritardo, al Comando.

Art. 11

Qualifiche, profili professionali e dotazione organica

Il personale appartenente al Settore Polizia Locale, è inquadrato in qualifiche funzionali di appartenenza, articolate in specifici profili professionali: Comandante, Ufficiali, Sottufficiali e Agenti, secondo quanto stabilito negli accordi nazionali di lavoro con i conseguenti provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

La dotazione organica del Corpo di Polizia Locale è determinata dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.

Essa è soggetta a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'articolo 7, comma II, della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40.

Art. 12

Rapporto Gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti, secondo la legge, ad eseguire le direttive impartite dai superiori diretti e dalle Autorità competenti per singoli settori, nei limiti del loro stato giuridico.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio anche individuando il responsabile dei singoli procedimenti ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.90 n. 241 e del Regolamento comunale di attuazione.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 13

Funzioni ed attribuzioni del Comandante

Il Comandante è responsabile verso il Sindaco o Assessore delegato dell'addestramento, della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Corpo di Polizia Locale.

Egli espleta le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire la piena concordanza dell'azione del Corpo di Polizia Locale con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali. Tali funzioni richiedono un impegno e disponibilità di prestazioni da espletare in relazione al funzionamento del Corpo di polizia Locale; pertanto è esonerato dal rispetto di orari prefissati, pur avendo l'obbligo ad una presenza in servizio non inferiore a 36 ore settimanali.

Gli compete altresì la direzione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

In particolare:

- cura l'aggiornamento tecnico-professionale, nonché l'addestramento fisico dei componenti il Corpo;
- dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente assegnandolo ai settori di attività, alle unità, alle specializzazioni, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
- dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari di istituto a mezzo ordini giornalieri di servizio;
- attende all'organizzazione dei servizi ed alle operazioni di protezione civile demandati dalle leggi e regolamenti al Comune e, dall'amministrazione assegnate al corpo di Polizia Locale;
- propone encomi al personale ritenuto meritevole e sanzioni disciplinari per il personale che abbia violato doveri di servizio;
- risponde al Sindaco o all'Assessore delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute mediante relazioni periodiche.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Comandante, in assenza di quest'ultimo, dall'Ufficiale più alto in grado, o da un ufficiale dallo stesso comandante delegato.

Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:

- 1) ad attività di studio, ricerca ed elaborazione dei programmi, piani e progetti;
- 2) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
- 3) ad attività di direzione e coordinamento del personale dipendente;
- 4) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi;
- 5) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con le pubbliche istituzioni, coordinare attività e servizi con l'Autorità Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, Corpi di Polizia dello Stato ecc., nonché con le associazioni e categorie facenti parte del tessuto sociale, secondo le intese stabilite dal Sindaco o Assessore delegato;
- 6) ad esprimere pareri obbligatori sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
- 7) a segnalare al Sindaco fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza di servizi comunali;
- 8) a rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni e in occasione di manifestazioni pubbliche;
- 9) a compiere quant'altro demandato dagli accordi di lavoro e dalle funzioni della dirigenza, assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo-contabili.

Art. 14

Funzioni ed attribuzioni del Vice Comandante

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nell'espletamento dei suoi compiti, coordinando nell'ambito del Settore i servizi cui è preposto ed è responsabile degli stessi.

Segnala al comandante, durante il rapporto quotidiano, le necessità del personale ed ogni altro evento, circostanza od inconveniente che interessi il servizio.

È sua particolare attribuzione provvedere alla compilazione dell'ordine di servizio di tutto il personale, avendo cura che le prestazioni siano equamente distribuite.

In particolare l'attività del vice Comandante comporta:

- l'adozione di provvedimenti nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalle leggi e/o regolamenti;

- la rappresentanza dell'Ente, nei casi stabiliti dalla legge e/o regolamenti;
- il coordinamento nell'ambito del Settore di attività al quale è preposto, del lavoro e delle iniziative delle unità operative appartenenti allo stesso Settore;
- la verifica delle procedure di lavoro secondo criteri di collegialità, con particolare riguardo al lavoro di gruppo;
- la promozione di gruppi di lavoro e la verifica dei risultati, la cura e lo studio di proposte operative per la realizzazione dei programmi generali dell'Ente;
- eventuale sostituzione del Comandante in caso di assenza.

Art. 15

Compiti degli ufficiali

Gli Ufficiali di P.L. coadiuvano il Comandante dal quale direttamente dipendono: curano l'organizzazione ed il coordinamento degli appartenenti alle qualifiche inferiori accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite.

Verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente. Controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni. Nell'ambito dei propri compiti, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui rispondono direttamente.

Gli ufficiali, oltre a disporre di adeguata preparazione professionale dovranno essere in grado di curare la preparazione professionale degli operatori di Polizia Locale a loro subordinati. Essi sono responsabili verso il Comandante dell'andamento del servizio nei settori operativi di loro competenza, nonché del comportamento degli operatori sottoposti. Riferiscono giornalmente al Comandante le novità riscontrate nel corso dell'espletamento del servizio; nei casi più rilevanti dovrà esser redatto rapporto scritto.

Art. 16

Compiti dei Sottufficiali di P.L.

I Sottufficiali di P.L. svolgono le proprie funzioni per l'assolvimento di ogni attività di Polizia locale, stradale, giudiziaria ed amministrativa, che implicano conoscenza ed applicazioni di leggi, regolamenti e redazione di proposte, rapporti giudiziari ed amministrativi; predisposizione atti in materia edilizia, commerciale, urbanistico, ambientale, polizia giudiziaria e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive impartite dai superiori.

Coordinano e controllano le attività svolte dagli agenti.

I compiti della presente qualifica assorbono anche quelli propri della qualifica inferiore.

Art. 17

Compiti degli Agenti di P.L.

Gli Agenti di P.L. devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.

Insieme al senso di disciplina verso i Superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere, costantemente, in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

Non possono essere impegnati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Locale, fatte salve le previsioni contenute nei successivi articoli 27 e 28.

Art. 18

Disposizioni comuni per tutti gli operatori di Polizia Locale

Gli operatori di Polizia Locale devono dare interamente la loro opera nell'interesse del servizio, della Pubblica Amministrazione e della comunità, prestando nel disimpegno delle loro attribuzioni diligente attività, avendo cura di svolgere le proprie mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite.

Nei rapporti tra loro, qualunque sia la loro qualifica, dovranno attenersi a criteri impostati ad assidua e continua collaborazione onde associare il massimo rendimento in servizio.

Si richiede ad essi abilità, perizia, diligenza, zelo e costante buon comportamento sia in pubblico che in privato.

Sono tenuti al segreto d'ufficio sugli affari trattati o dei quali siano venuti a conoscenza per ragioni di servizio, osservare l'orario di lavoro, essere rispettosi verso i superiori, essere cortesi verso i colleghi e i subalterni, tenere costantemente sia in pubblico che in privato contegno ineccepibile, usare modi urbani e gentilezza in modo da ispirare fiducia e rispetto nei confronti del Corpo di Polizia Locale e dell'Amministrazione Comunale.

Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, gli operatori sono tenuti a prendere visione delle disposizioni nel frattempo emanate.

NORME SPECIALI DI ACCESSO

Art. 19

Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche

Per essere ammessi al concorso per l'accesso dall'esterno alle varie qualifiche della Polizia Locale, oltre quanto richiesto dalle vigenti norme di legge e/o regolamentari del Personale, gli interessati, ad esclusione del personale amministrativo, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) idoneità fisica alle mansioni di Agente di Polizia Locale ed esente da difetti fisici che possano influire sul rendimento in servizio;
- b) titolo di studio previsto da norme speciali o in mancanza, dal Regolamento dei concorsi per le singole qualifiche;
- c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, il limite massimo di anni 35 è comprensivo di ogni elevazione prevista per legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati dipendenti di ruolo da Pubbliche Amministrazioni.
- d) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5 - secondo comma, della Legge 65/1986;
- e) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli da individuare espressamente nel bando di concorso in relazione alle mansioni.
- f) Accettazione del porto e dell'uso delle armi in dotazione.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione, che hanno rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15.12.1972 n.772.

Art. 20

Requisiti psicofisici

I candidati ai concorsi devono essere in possesso dei seguenti requisiti psicofisici:

- 1) sana e robusta costituzione fisica;
- 2) statura non inferiore a mt. 1,70 per gli uomini e mt. 1,65 per le donne, salvo diversa indicazione espressa dal bando di corso/concorso o concorso di assunzione ;
- 3) normalità del senso cromatico e luminoso;
- 4) normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale-liminare;
- 5) apparato dentario tale da assicurare una funzione masticatrice;
- 6) avere un "visus" di dieci decimi per ciascun occhio anche con la correzione di lenti. L'eventuale vizio di rifrazione non potrà superare i seguenti limiti:
 - miopia ed ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;
 - astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope:
 - 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
- 7) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.
- 8) assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci;
- 9) essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio d'istituto (sono comunque da considerare indisposizioni fisiche quelle specificate dall'art.2 del D.P.R. 23/12/1983 N.904).

Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al presente articolo in caso di progressione interna - anche tramite procedura concorsuale - di personale comunale, qualora gli aspiranti ricoprano un profilo di Polizia Locale e siano in possesso delle qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 21

Accertamento dei requisiti attitudinali e psicofisici

L'Amministrazione comunale, in sede di approvazione del bando di concorso per la copertura dei posti, dispone che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove di esame, siano sottoposti ad una prova attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizioni.

L'esito negativo della prova attitudinale comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti dovranno indicare di essere fisicamente idonei alla mansione di Agente di Polizia Locale ed di essere esenti da difetti fisici che possano influire sul rendimento servizio.

L'Amministrazione comunale, tramite collegio sanitario composto da tre medici, si riserva di sottoporre i candidati che al termine del concorso si siano utilmente classificati nella graduatoria di merito, all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici previsti dal precedente art. 20 e dalla tabella "B" allegata al presente regolamento.

E' esclusa la nomina dei concorrenti che risultino privi dei requisiti così indicati.

Art. 22

Ammissione al corso-concorso

I candidati che siano risultati idonei alla prova attitudinale verranno ammessi al corso di preparazione - che è obbligatorio e propedeutico - al concorso. La frequenza obbligatoria minima per ogni singolo argomento non deve essere inferiore al 50% delle ore previste e, comunque, la frequenza complessiva non deve essere inferiore all'80% della

durata del corso. Al di sotto dei limiti di frequenza indicati, il candidato non sarà ammesso alle prove concorsuali.

Art. 23 Prove di esame

Le prove di esame per l'accesso alle varie qualifiche consistono in:

- 1) prova scritta vertente in Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto Penale e Processuale, Legislazione in materia di Polizia Locale;
- 2) prova pratica vertente nella redazione di un atto in materia di Circolazione stradale, Depenalizzazione, Edilizia, Commercio e Annona, Pubblica Sicurezza;
- 3) prova orale vertente sulle materia della prova scritta e prova pratica.

Art. 24 Commissioni di esami - Nomina - Periodo di prova Giuramento - Accesso alle qualifiche superiori

Per la costituzione della commissione di esami, per la nomina, per la promessa solenne, per il periodo di prova, per il giuramento e per l'accesso alle qualifiche superiori, si applicano le vigenti norme di legge e/o regolamenti.

MOBILITA' - DISTACCHI – COMANDI

Art. 25 Mutamento di mansioni

I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite al Corpo di Polizia Locale, devono essere trasferiti ed inquadrati in posti di qualifica corrispondente, in conformità alle disposizioni che regolano l'istituto del mutamento di mansioni per inidoneità fisica, preferibilmente nel Corpo di P.L., in relazione alle esigenze del Settore stesso.

Art. 26 Mobilità e lavoro part-time

All'interno del corpo vige il principio della piena mobilità. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro e, comunque non potrà avvenire prima del compimento di un quinquennio dall'assunzione, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta da parte della Giunta Comunale, sentito il parere del Comandante.

In considerazione della particolarità del servizio di Polizia Locale e dell'esigenza che lo stesso si svolga con turnazioni, il part-time è, di norma, incompatibile.

Art. 27 Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale

Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:

- a) per soli fini di collegamento e rappresentanza;

- b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
- c) per rinforzare Corpi o servizi in occasione di disastri, calamità meteorologiche o di infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne comunicazione tempestiva al Sindaco ed al Prefetto.

Le operazioni esterne di Polizia, di iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'ente di appartenenza.

Negli altri casi, i rapporti economici fra gli Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione Comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 28 Distacchi e Comandi

Per il perseguimento di forme di collaborazione, con Comuni contermini, per l'espletamento del servizio di Polizia Locale, secondo le linee indicate dalla delibera del Consiglio Comunale N. 31 del 4 aprile 2000, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.

I distacchi ed i Comandi dovranno essere deliberati dalla Giunta Municipale, sentito obbligatoriamente il Comandante, per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale o di quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

L'Ente beneficiario del comando dovrà rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato, le relative indennità di missione in quanto dovute, i compensi per l'eventuale lavoro straordinario, nonché quant'altro dovuto.

Al personale in distacco o comando, qualora la sede di inizio dell'orario di lavoro sia diversa da quella del Comando di Polizia Locale di Vicenza, saranno corrisposte le indennità di cui all'art. 41 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

Art. 29 Servizi per conto di privati

Il Sindaco o Assessore delegato può autorizzare il comandante all'effettuazione di servizi per conto e su richiesta di enti privati o di singoli cittadini; tali servizi possono riguardare esclusivamente compiti propri delle funzioni d'istituto del Corpo di Polizia Locale.

La tariffa per i servizi suddetti viene stabilita dalla giunta Comunale ed è incamerata dalla Tesoreria Comunale.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 30 Disciplina in servizio

La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e grado, la stretta osservanza delle leggi, dei

regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute; il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

Nell'amministrare la disciplina, il comandante e gli Ufficiali e i Sottufficiali (addetti al coordinamento e controllo), debbono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità, dignità e personalità.

Art. 31

Dipendenza gerarchica

Il personale del Corpo è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.

Qualora rilevi che l'ordine o la direttiva impartita possano essere viziati da illegittimità, ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico. Qualora le disposizioni vengano rinnovate per iscritto, il dipendente ha dovere di darvi esecuzione.

Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve impegnarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle direttive ed istruzioni impartite, qualora le medesime siano vietate dalla legge penale o, costituiscano illecito amministrativo.

La posizione gerarchica dei singoli dipendenti è determinata dalla qualifica; a parità di qualifica, dalla maggiore anzianità di servizio; a parità di qualifica e di anzianità di servizio, dalla maggiore età.

Art. 32

Norme generali di condotta

Il comportamento in servizio del personale deve essere corretto, cortese, equanime, irreprensibile.

La collaborazione, il rispetto e la stima della collettività, fondamentale per una sempre migliore attuazione dei compiti istituzionali della Polizia Locale, devono essere obiettivi sempre presenti. Cessato il servizio, il personale deve mantenere un comportamento coerente con la dignità delle proprie funzioni.

Art. 33

Comportamento in servizio

Il personale deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle norme vigenti e delle disposizioni e direttive impartitegli, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione.

Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, i dipendenti devono ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare il più efficiente rendimento in servizio.

Nei rapporti con i terzi, il comportamento del personale deve essere tale da stabilire fiducia e collaborazione fra cittadini, Enti e l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 34

Il saluto

Il saluto è una positiva testimonianza di cortesia verso i cittadini, verso le autorità, gli appartenenti alle forze di polizia e Forze armate in generale.

Il Personale è tenuto al saluto nei confronti dei cittadini che a lui si rivolgono o ai quali egli rivolga la parola per un qualsiasi motivo e, nei confronti dei superiori gerarchici i quali devono rispondere al saluto.

Il personale ha l'obbligo di salutare:

- il Sindaco e gli Assessori in carica;
- il SS. Sacramento, la bandiera nazionale e quelle militari, i gonfaloni dei comuni decorati di medaglia al valore militare e civile;
- le autorità dello Stato e delle Regioni e Province;
- i cortei funebri.

Il saluto, a capo coperto, viene reso secondo le modalità previste per le Forze Armate, portando la mano destra distesa lungo la visiera del copricapo.

Il personale che opera a bordo di veicoli, quello in servizio di scorta, ovvero quello impegnato nella regolazione del traffico, è dispensato dall'obbligo del saluto.

Art. 35 **Spirito di corpo**

Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del Corpo, deve unire i membri al fine di mantenere elevato ed accrescerne il prestigio del Corpo stesso; ciò evita di innescare artificiosamente sentimenti di malumore.

Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare positivamente la storia e le tradizioni del Corpo a coloro che ne entrano a far parte, adoperandosi per il mantenimento della buona armonia fra tutti gli appartenenti al Corpo.

Art. 36 **Presentazione in servizio**

Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, presso l'unità a cui è assegnato o sul posto fissato dalle disposizioni di servizio, in perfetto ordine nella persona, nel vestiario e nell'equipaggiamento ed armamento prescritti. E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio e le relative modalità di svolgimento.

Art. 37 **Reperibilità: nozioni e casi**

L'Amministrazione comunale può istituire un servizio di reperibilità per il Personale del Corpo di Polizia Locale secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.

Art. 38 **Segreto d'ufficio e riservatezza**

Il Personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbono ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizio d'istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, segue la normativa della legge 241/90.

Art. 39 **Cura della persona**

Il Personale deve avere particolare cura dell'uniforme che indossa e quindi della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi, che possono arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro del Corpo e dell'Amministrazione che rappresenta.

L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, devono essere compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza o forme di esibizionismo. L'incompatibilità va raffrontata secondo il comune senso di decoro e prestigio in relazione alla funzione che riveste l'operatore di Polizia Locale.

Quando si indossa l'uniforme, è altresì incompatibile l'uso di accessori, indumenti o monili che siano capaci di alterarne l'immagine formale della divisa.

NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 40

Ordini, disposizioni e istruzioni

Il Comandante, o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive e dei programmi fissati dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dispone gli ordini di servizio.

Colui che riceve un ordine di servizio o che al servizio debba provvedere secondo disposizioni permanenti, non può variarne la consegna di servizio, tranne che nel corso della esecuzione sorga la necessità di impedire o reprimere reati flagranti.

Colui che ordina il servizio impartisce a dipendenti comandati ad adempierlo le istruzioni valide ad assicurare la regolare esecuzione, prevenendo deficienze ed inconvenienti.

Se l'adempimento del servizio viene affidato a più dipendenti, quello gerarchicamente superiore, ne assume il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti.

Art. 41

Rapporto

Al termine di ogni servizio, gli operatori che lo hanno eseguito, faranno rapporto di fatti o accadimenti rilevanti, secondo disposizioni interne di servizio.

Se il servizio ha termine durante la notte, il rapporto si rinvia al mattino successivo; tuttavia si deve subito comunicare all'Ufficiale di turno ogni novità di rilievo ed urgente.

Art. 42

Consegne e ordini permanenti di servizio

Per consegne si intendono le prescrizioni impartite dal Comando in ordine all'esecuzione dei singoli servizi; esse hanno validità circoscritta alla durata del servizio in relazione al quale sono state emanate.

Sono invece ordini permanenti di servizio le prescrizioni adottate dal comando per l'esecuzione di determinati tipi di servizio; esse hanno durata indeterminata e conservano validità fino a quando permane la previsione del servizio cui sono collegate, o fino a revoca o successiva abrogazione.

Art. 43

Scritture obbligatorie di servizio

Il foglio di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica del Corpo e ne programma giornalmente le normali attività di servizio. Viene redatto ed esposto, di norma, entro le ore 13,00 del terzo giorno precedente lo svolgimento delle attività previste.

Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del responsabile del servizio o dell'ufficio gestione servizi.

Il foglio di servizio contiene: cognome e nome, qualifica personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento ed armamento necessari, sigla degli automezzi in dotazione.

Può contenere inoltre indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.

Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente conoscenza del foglio di servizio, prima del turno di lavoro.

Art. 44

Sevizi a carattere continuativo

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno:

- a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata con la presenza del personale che deve sostituirlo;
- b) deve passare al personale che lo sostituisce la consegna di servizio con le eventuali istruzioni, indicazioni e prescritte annotazioni;
- a) deve riferire senza indugio, con apposita relazione, al Comando gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.

Art. 45

Obblighi di permanenza in servizio

Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

Qualora la protrazione del servizio comporti una protrazione lavorativa giornaliera superiore a 10 ore, è necessario l'assenso del dipendente interessato.

La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal Comandante o dall'Ufficiale preposto alla direzione di esso.

Art. 46

Uso dell'abito borghese

Gli operatori di Polizia Locale nel corso dell'espletamento del servizio di istituto sono tenuti ad indossare l'uniforme.

Il Comandante è esonerato da tale obbligo, tranne che durante le cerimonie e gli incontri ufficiali.

Gli operatori che siano comandati ad eseguire particolari servizi possono essere autorizzati dal Comandante ad eseguirli in abito borghese.

Il personale comandato a svolgere servizio in abito borghese ha l'obbligo, allorché debba intervenire per l'espletamento dei propri compiti, di rendere nota la propria qualità esibendo la tessera di riconoscimento.

Art. 47 **Armamento**

Fermo restando il rinvio al regolamento, che determina i servizi di polizia locale da espletarsi con le armi di dotazione nonché i termini e le modalità degli stessi, il personale in servizio in possesso del decreto di riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici necessari al rilascio del porto d'armi è dotato, in via continuativa, dell'arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dal decreto Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.

La predetta verifica dei requisiti psicofisici avviene con periodicità quinquennale da parte del settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Comandante può, in qualunque momento, disporre la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici di un assegnatario, a seguito di una delle seguenti circostanze: a) qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma; b) qualora riceva dall'Ufficiale responsabile del Settore al quale l'assegnatario risulti incardinato una segnalazione di situazioni che manifestano un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma; c) qualora riceva dal Medico dell'Ente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario; d) qualora riceva dall'assegnatario dell'arma da fuoco una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità.

Nelle more degli accertamenti di cui al precedente comma il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma. Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari confermino la permanenza dei requisiti psicofisici, il Comandante dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.

Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari attestino il venir meno dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma. Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso di formazione professionale e compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.

Il personale in servizio ed in possesso dei requisiti di cui al 1° comma ha l'obbligo di portare con sé l'arma in dotazione secondo quanto disposto dal citato D.M. n. 145/87 e dal Comando.

Art. 48 **Dotazione**

Ogni appartenente al Corpo, a seconda delle mansioni o incarichi, è dotato di mezzi, materiali e apparecchiature:

- a. segnale distintivo per l'espletamento del servizio di Polizia Stradale (paletta, secondo le caratteristiche indicate dall'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- b. torcia elettrica, per tutto il personale che espleta servizio in terzo turno;
- c. mazzetta di segnalazione, in gomma bianca, di cm 60, con fascette in cuoio alla base dell'impugnatura e due fascette catarifrangenti poste lungo la stessa, definita "sfollagente" dalla legge Regione Veneto 20.12.1991, n° 33;
- d. radio ricetrasmittente, comprensiva di caricabatteria, per ogni addetto;
- e. armadietto personale ove riporre il materiale in dotazione e l'uniforme;
- f. cassaforte personale ove riporre l'arma in dotazione;
- g. manette e fischiotto.

Potranno essere comunque adottati ulteriori eventuali strumenti di difesa (tipo spray ecc.) che la tecnologia mette a disposizione.

Ogni operatore, ai fini del servizio, è tenuto a fare un uso corretto della dotazione di cui è assegnatario ed a conservarla in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione o sostituzione.

ORARI E TURNI DI SERVIZIO

Art. 49

Orari e turni di servizio

Fermo restando quanto disciplinato dai contratti nazionali di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali e dal regolamento organico generale del personale, l'orario giornaliero, per il personale di Polizia Locale, di norma, è suddiviso in sei ore continuative da svolgersi di massima con turnazione che copra il servizio al mattino, pomeriggio e serale/notturno.

La disciplina degli orari e dei turni di servizio verrà emanata tramite Ordine di Servizio del Comandante, sentito l'Assessore competente. Eventuali variazioni saranno soggette a preventiva informazione alle OO.SS.

Per il personale operante in ufficio o, comunque impegnato in particolari servizi, potrà farsi luogo ad articolazioni dell'orario di lavoro diverse dalla turnazione.

In casi di assoluta urgenza il responsabile del settore o del Servizio può ordinare prestazioni eccedenti il limite delle sei ore giornaliere, e/o con turni di servizio diversi da quelli normalmente praticati. Di ciò il Comandante darà comunicazione al Sindaco o all'Assessore delegato ed alle Organizzazioni Sindacali interne al Settore.

Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, per la natura delle funzioni svolte, non è tenuto all'osservanza di un orario prefissato.

Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione professionale.

La prestazione individuale di lavoro, anche se organizzata in più turni di servizio, deve essere distribuita, di norma, in un periodo massimo giornaliero di dieci ore.

Art. 50

Riposo settimanale - festività

I riposi settimanali sono programmati a cura del Comando, temperando per quanto possibile le esigenze del personale con quelle del servizio.

Qualora, per motivi di servizio, il riposo settimanale non venga effettuato, è recuperato, possibilmente il giorno successivo e comunque non oltre i 15 giorni successivi.

Il personale che ha prestato servizio in una festività infrasettimanale ha diritto ad una giornata compensativa di riposo, che dovrà avvenire entro il mese successivo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Art. 51

Congedo ordinario - Congedo straordinario - Aspettativa

Il Comandante, tenuto conto delle esigenze di servizio e possibilmente delle richieste del personale, determina entro il 30 marzo di ogni anno, i turni di congedo ordinario.

Salvo casi eccezionali, di norma il numero di personale assente non deve superare un terzo della forza effettiva.

Il congedo ordinario è concesso dal Comandante e, per comprovati ed urgenti motivi di servizio, lo stesso può essere sospeso o interrotto.

Il personale, durante il periodo di congedo ordinario, è tenuto a comunicare al Comando il proprio recapito.

Per altre cause di assenza dal servizio, si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme di legge e/o contrattuali.

Art. 52

Obbligo dell'avviso in caso di assenza

Il personale che, per qualsiasi motivo, non può presentarsi regolarmente in servizio, deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, possibilmente almeno un'ora prima dell'orario d'inizio del proprio turno, al Comando, che disporrà per gli opportuni accertamenti e provvedimenti di competenza.

INABILITA FISICA - MALATTIA - DISPENSA DAL SERVIZIO

Art. 53

Temporanea inabilità fisica

In caso di temporanea inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata rilasciata dalle competenti A.S.L.

Per le malattie contratte in servizio o dipendenti da cause di servizio si fa rinvio alle vigenti norme in materia.

Art. 54

Visite mediche di controllo

Il Comando potrà disporre, tramite il Settore Personale, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale. Tali visite di controllo saranno espletate dalla A.S.L. alla quale spetta la competenza esclusiva di tali accertamenti.

Art. 55

Accertamenti in materia di sicurezza

Gli accertamenti da parte del medico competente, per stabilire le condizioni di salute degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali, sono effettuati di norma ogni due anni.

È istituito, per garantire quanto previsto dal primo comma, il libretto personale sanitario.

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 56

Corso di formazione

I vincitori dei concorsi per il posto di agente, sottufficiale e ufficiale, sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifico corso teorico-pratico e di formazione professionale organizzato direttamente dal Corpo o da Enti o Istituzioni a ciò abilitate.

Durante il corso, potranno venire affiancati al personale già in ruolo per l'addestramento pratico-operativo.

Al termine del corso, dovranno sostenere la prova di apprendimento ed il mancato superamento del corso influirà negativamente ai fini della conferma in ruolo.

Art. 57

Altri corsi di istruzione professionale

Tutti gli allievi agenti sono addestrati al primo soccorso sul posto.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti a frequentare corsi di lingua, appositamente organizzati dal Corpo o presso istituti specializzati, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza a tenere una seppure minima conversazione nella lingua straniera. Quando tale conoscenza viene ampliata in modo da saper tenere una corretta e completa conversazione, confermata con esame finale, viene attribuita la qualifica di interprete. Tale titolo sarà reso evidente con apposito fregio sull'uniforme e valutato per i concorsi all'interno del Corpo. La qualifica così conseguita deve essere confermata con successivi esami da tenere, di norma, almeno ogni cinque anni.

Art. 58

Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari o di giornate di studio.

La partecipazione a tutti i corsi o incontri di formazione - aggiornamento culturali e di apprendimento delle tecniche operative è obbligatoria.

Art. 59

Addestramento fisico – Pratica sportiva

Allo scopo di ritemperare l'aspetto psico-fisico e il miglioramento professionale, l'Amministrazione Comunale promuove e contribuisce alla gestione economica dell'attività sportiva effettuata dal personale del Corpo di Polizia Locale; a tal fine possono essere costituiti gruppi sportivi.

L'attività ludico-sportiva, la partecipazione a tornei, gli allenamenti e la pratica sportiva in genere, si svolgono al di fuori del normale orario di servizio.

La partecipazione a tutti i corsi o incontri di difesa personale e di tiro a segno, utilizzando istruttori abilitati, è obbligatoria.

Saranno dispensati i dipendenti che presenteranno certificazione medica, documentante la temporanea o permanente inabilità alle attività indicate.

UNIFORMI E DOTAZIONI

Art. 60

Uniforme di servizio

L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e quanto altro necessita agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Le caratteristiche delle

uniformi sono quelle determinate dalla legge regionale 20.12.91 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tale scopo nel regolamento della massa vestiario viene prevista un'apposita commissione consultiva con parere obbligatorio, composta: dal Comandante o da un suo delegato, dall'Economo comunale o suo delegato e da due operatori di Polizia Locale, in rappresentanza di entrambi i sessi, eletti tra i componenti del Corpo.

Art. 61

Assegnazione e riparazione dell'uniforme

Il settore Economato provvederà all'ordinazione degli effetti di vestiario di cui necessita la fornitura, dopodiché li darà in consegna al Comando del Corpo che provvederà a prendere in carico i capi su apposito registro nel quale verranno annotate le varie forniture fatte ad ogni avente diritto.

Delle operazioni di ripartizione dovrà essere data comunicazione al Settore Economato che procederà alla vidimazione semestrale del registro effetti vestiario.

La riparazione dell'uniforme e dell'equipaggiamento e la loro rinnovazione sono a carico del Comune, salvo guasti o logoramenti dipendenti da incuria del personale, secondo le scadenze temporali fissate.

Art. 62

Fornitura di capi diversi

In casi eccezionali, su richiesta degli interessati da inoltrarsi alla competente commissione, potrà venire autorizzata la fornitura di capi di vestiario diversi da quelli spettanti per scadenza.

Le richieste dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della data di scadenza della fornitura e in ogni caso il costo del capo di cui si richiede la fornitura, in sostituzione a quello in scadenza, non può essere superiore al capo spettante.

Art. 63

Equipaggiamento nei vari servizi

Per l'espletamento dei servizi il personale dovrà indossare gli effetti di vestiario e accessori di equipaggiamento previsti dalle vigenti normative e dalle disposizioni emanate dal Comando.

Non sono ammessi telefoni mobili personali visibili, oggetti o accessori non previsti o comunque non autorizzati e, ove tali oggetti venissero autorizzati, ne deve essere fatto un uso limitato alle urgenze e comunque con assoluta discrezione.

Per il solo espletamento dei servizi interni, il personale degli uffici indosserà, in alternativa al maglione, la camicia e cravatta.

Art. 64

Restituzione equipaggiamento speciale

Tutti gli appartenenti al Corpo Polizia Locale debbono vestire durante il servizio l'uniforme prescritta e fornita a cura dell'Amministrazione, della quale non è consentito variarne la foggia.

L'uso della divisa e in generale di tutti gli oggetti che compongono l'equipaggiamento dell'uniforme, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro. Ogni abuso sarà perseguito a termini di legge.

L'uso dell'Alta Uniforme Storica (AUS) e dell'Alta Uniforme Ordinaria (AUO) dovrà essere di volta in volta autorizzato dal Comandante.

Ogni appartenente al Corpo di Polizia Locale che per qualsiasi motivo lascia definitivamente il Corpo, è tenuto a restituire tutti gli effetti di vestiario e di equipaggiamento.

Nessun oggetto di vestiario sarà fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo, salva sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.

GRADI - DISTINTIVI - DOTAZIONI TECNICHE

Art. 65 Gradi distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono quelli stabiliti dalla Legge Regionale 20.12.91 n. 33.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valor-civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso o le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano. Sono invece vietati altri fregi o distintivi se non debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, previo parere del comandante.

Art. 66 Tessere di riconoscimento e riconoscimento in servizio

Al personale del Corpo sono assegnate tessere di riconoscimento secondo il modello previsto dalla Legge Regionale n. 33/91.

Il personale del Corpo è sempre tenuto a manifestare la propria qualità e/o specializzazioni a cui è adibito mediante i fregi o distintivi assegnati da indossarsi nei modi e nelle forme stabilite dal Comando. In particolare, il personale adibito al servizio di Vigile di Quartiere dovrà curare di rendere visibile e/o conoscibile tale qualità, sia con il distintivo applicato alla divisa che con il veicolo appositamente messo a disposizione.

Art. 67 Distintivo di servizio

Al personale del Corpo è assegnato un distintivo di servizio recante il numero di matricola il cui modello è quello previsto dalla legge regionale 20.12.91 n. 33 da portare all'altezza del petto, nella parte sinistra dell'indumento, esternamente all'uniforme.

Il personale deve conservarlo con cura e denunciarne immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

Art. 68 Biblioteca del Corpo di Polizia Locale

E' costituita presso il Corpo di Polizia Locale la biblioteca per la raccolta di riviste e pubblicazioni riguardanti i servizi e i compiti in materia di polizia locale; presso la biblioteca

saranno altresì custoditi documenti, materiali di equipaggiamento e attrezzature che rivestono valore o interesse storico o documentario, già in dotazione al Corpo Polizia Locale nonché eventuali cessioni o donazioni di altri Corpi di Polizia.

Art. 69

Strumenti operativi e veicoli in dotazione

Le caratteristiche degli strumenti operativi e dei veicoli in dotazione al Corpo sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.

Gli strumenti, i veicoli le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione alle unità operative o ai singoli operatori.

Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e/o farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 70

Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

I veicoli in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli.

Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida richiesta.

È competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro.

Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicata prontamente al Comando.

I danni o i guasti causati ai veicoli per colpa o incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione e la relativa spesa verrà loro addebitata, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari. Gli autoveicoli devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni servizio eseguito deve registrare, in apposito libretto: l'indicazione del giorno, ora e motivo dell'effettuato servizio, dei prelievi di carburante, dell'itinerario e della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace controllo del mezzo di trasporto.

E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli di oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comandante, salvi casi previsti dalla legge.

Il Comandante dispone periodici controlli dei libretti dei veicoli, in aggiunta a quelli costanti esercitati dal diretto responsabile della manutenzione cui il mezzo è assegnato.

ENCOMI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 71

Encomi ed elogi

Il Comandante segnala al Sindaco e/o all'Assessore delegato gli appartenenti al Corpo che si siano distinti per avere dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito d'iniziativa con risultati di particolare rilevanza o per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio.

Tale personale, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e gli atti compiuti, potrà essere premiato come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio semplice del Sindaco e/o dall'Assessore delegato;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale;
- d) proposta di una ricompensa al valor-civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valor-civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato e costituiscono titolo nella progressione della carriera.

Nei casi di particolare rilevanza, l'Amministrazione Comunale potrà deliberare l'avanzamento al grado immediatamente superiore con i relativi benefici economici.

Art. 72

Sanzioni disciplinari

Per le sanzioni e le procedure disciplinari si rinvia alle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e disciplinari.

FESTA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 73

Festa annuale del Corpo di Polizia Locale

L'anniversario del Corpo di Polizia Locale è fissato alla data del 10 giugno di ogni anno. La ricorrenza sarà solennizzata con cerimonia promossa dall'Amministrazione Comunale ed organizzata a cura del Comando e dell'Assessore delegato.

A cura dell'Amministrazione Comunale possono essere programmate manifestazioni episodiche o con carattere di ricorrenza, finalizzate all'accentuazione dello spirito di Corpo.

NORME FINALI

Art. 74

Patrocinio legale

L'Amministrazione Comunale garantisce il patrocinio legale così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Nel caso in cui un operatore di Polizia Locale, durante l'espletamento del proprio servizio subisca, in particolare, il reato di ingiuria, lo stesso verrà tutelato mediante l'assistenza del legale con il quale è stata stipulata apposita convenzione.

Art. 75

Entrata in vigore

Il presente Regolamento speciale sostituisce ed abroga ogni altro regolamento vigente in materia ed incompatibile con il presente, diventa esecutivo il 10° giorno, successivo alla pubblicazione.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative e contrattuali vigenti.

Copia del presente Regolamento speciale viene comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Vicenza.




TABELLA "B"

IDONEITA FISICA E PSICHICA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

- a. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia. Disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità ($IMC > 30 \text{ Kg/m}^2$) e la gracilità costituzionale ($IMC < 20 \text{ Kg/m}^2$) costituiscono causa di esclusione per inidoneità fisica;
- b. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. è da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali. Sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;
- c. visus non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 3 diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico), 3 diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto 3 diottrie, quale somma dei singoli vizi, fermo restando che il visus ad occhio nudo per ciascun occhio non deve essere inferiore al valore di 5 decimi;
- d. funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20%)
- e. sono da considerare imperfezioni e infermità psico-fisiche - che comportano l'esclusione dalle procedure concorsuali - quelle di seguito specificate :
 - l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
 - disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica, sordità unilaterale, ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binaurale superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; malformazioni, ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali.,
 - le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se limitate ad un solo occhio), le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I disturbi della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);
 - le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della bocca, o di malformazioni, lesioni o interventi chirurgici correttivi le patologie del complesso maxillo facciale o dell'articolazione temporo-mandibolare che producano gravi disturbi funzionali;
 - le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti disturbi funzionali. Rientrano in questo gruppo: mancanza o inefficienza (per parodontopatie, carie distruente o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di almeno otto tra incisivi e canini; le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale; gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite. La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza;

- le infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale, infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatologiche ed abnormi, epilessia;
- malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele, varicocele voluminoso; incontinenza urinaria;
- i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico. Rientrano in questo gruppo: diabete mellito di tipo I e di tipo II, ipercolesterolemia (colesterolemia totale > 280 mg/dl, c/o indicazione al trattamento con statine c/o altri ipocolesterolemizzanti orali), ipertrigliceridemie (Trigliceridemia totale > 250 mg/dl o trattamento con farmaci), iperlipidemie miste; fenilchetonuria, alcaptonuria, omocistinuria, ossaluria e simili.
- le endocrinopatie. Rientrano in questo gruppo: malattie del sistema ipotalamo-ipofisario; ipogonadismi primitivi e secondari; malattie del cortisurrene; sindromi tiroidee (M. di Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi) e altre malattie della tiroide in terapia ormonale soppressiva o sostitutiva; feocromocitoma, paraganglioma.- malattie delle paratiroidi;
- i deficit quantitativi e qualitativi degli enzimi. Rientrano in questo gruppo: glicosuria normoglicemica (due determinazioni in due settimane); Sindrome di Gilbert con bilirubinemia diretta > 5 mg/dl; deficit, anche parziale, di G6PDH, diabete insipido: porfirie, glicogenosi, tesaurismosi, Sindrome di Ehlers-Danlos. S. di Marfan;
- le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristica di cronicità c/o evolutività. Rientrano in questo gruppo: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, ad esclusione del complesso primario; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per HIV, la positività per HBV o per HCV che non sia accompagnata a epatopatia cronica, non è causa di non idoneità:
- le malattie primitive del sangue e degli organi ematopoietici di apprezzabile entità (la microcitemia costituzionale non è causa di esclusione in base alla presenza di Hb > 11 g/dl, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi);
- le malattie secondarie del sangue e degli organi ematopoietici;
- l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, debitamente accertate c/o documentate. Rientrano in questo gruppo: soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria valori di VEMS < all'80% teorico per età o che, con prove di funzionalità respiratoria negativa presentino test di stimolazione bronchiale aspecifico con metacolina con PD 20% FEV1 < 800 microgrammi; rinite con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti; soggetti allergici stagionali con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti,..
- le sindromi di immunodeficienza anche in fase asintomatica, quali l'agammaglobulinemia, le ipogammaglobulinemie, difetti di classi e sottoclassi anticorpali, incluse le IgA, difetti dell'immunità cellulare specifica ed aspecifica, difetti del complemento,-
- le malattie sistemiche del connettivo (LES, artrite reumatoide, S. di Sjogren, la panartrite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista);
- i tumori maligni;
- i tumori benigni ed i loro esiti, quando per estensione, sede, volume o numero. producano rilevanti alterazioni strutturali c/o funzionali;
- le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni, le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, i distorsioni della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. Rientrano in questo gruppo: lo stato di male asmatico, le broncochiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema, la malattia bollosa del polmone, il documentato pneumotorace spontaneo recidivante, gli esiti anche lievi di pleurite non tubercolare con alterazione funzionale, l'obliterazione del seno costofrenico, la scissurite aspecifica, gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali;

- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, dei tubo digerente, dei fegato e delle vie biliari, dei pancreas e del peritoneo, comprese tutte le ernie viscerali (inclusa l'ernia jatale), ad esclusione della punta d'ernia inguinale;
- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, dei tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, dei pancreas e del peritoneo, che per natura sede e grado, producano rilevanti disturbi funzionali;
- gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere, indipendentemente dallo stato funzionale (gli esiti di appendicectomia sono esclusi);
- le malformazioni, malposizioni, patologie ed esiti dei rene, pelvi, uretere, vescica ed uretra, che siano causa di importanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: agenesia renale, reni sovranumerari con vascolarizzazione ed apparato escretore propri, anomalie- di forma (rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna) di sede (ectopia pelvica congenita, ptosi renale di 3' grado), o ptosi renale di I' e 2' grado con importanti alterazioni funzionali; malattie croniche del rene quali le nefropatie congenite (rene policistico), le glomerulonefriti e le pielonefriti croniche; le litiasi delle vie urinarie con dilatazione a monte dell'apparato escretore e/o con ripercussione sulla funzionalità renale; anomalie di numero forma e sede di pelvi ed uretere, che comportino ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte o alterazione della clearance della creatinina; le malformazioni e le malattie della vescica escluse le semplici forme batteriche e parassitarie senza esiti; le malformazioni, stenosi e dilatazione dell'uretra con manifesti disturbi della minzione;
- le malformazioni e malposizioni del cuore e dei grossi vasi; le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti. Rientrano in questo gruppo: destrocardia, cardiopatie congenite e loro esiti; trapianto cardiaco, le protesi vascolari, le protesi valvolari, gli esiti di interventi riparativi e/o sostitutivi sulle strutture valvolari e sui grossi vasi; gli esiti di correzione di difetti e malattie cardiaci, vascolari e - coronarici, con angioplastica, con o senza apposizione di stent. o con altra procedura interventistica percutanea; le patologie valvolari (incluso prollasso della mitrale, valvola aortica bicuspidale senza alterazioni emodinamiche), le stenosi valvolari, le insufficienze valvolari che non siano riconducibili alla normalità per età; gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite, la pregressa endocardite, la pregressa miocardite;
- le gravi turbe del ritmo cardiaco e le anomalie del sistema di conduzione specifico di conduzione. Rientrano in questo gruppo: le pre-eccitazioni ventricolari, compresa la conduzione AV accelerata, se espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; il blocco di branca sinistro completo; il blocco AV di I° e II° grado che non siano espressione di adattamento cardiovascolare, e/o in assenza di ulteriori dati clinico-strumentali che controindichino l'impiego con rilevante impegno fisico; il blocco AV di III° grado; la presenza di pace-maker o altri dispositivi per la terapia elettrica della aritmie; pregressi interventi di ablazione di via anomala, o di foci elettrici anomali, anche se senza esiti funzionali; l'extrasistolia ventricolare in presenza di cardiopatia organica e/o con chiara correlazione con lo sforzo fisico e/o con aspetti elettrofisiologici considerati a rischio, o che abbisognino di terapia antiaritmica; le aritmie sopraventricolari frequenti e/o ripetitive clinicamente rilevanti o che abbisognino di terapia antiaritmica;
- l'ipertensione arteriosa, anche se ben compensata da terapia farmacologica;
- le angiodisplasie, le altre patologie di arterie, di capillari, e vasi linfatici con disturbi trofici e/o funzionali. Le patologie venose e loro esiti, con disturbi trofici e funzionali;
- le alterazioni congenite ed acquisite, croniche, della cute e degli annessi cutanei, estese o gravi o che, per sede ed estensione, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche;
- le patologie e loro esiti, anche se di natura traumatica, dell'apparato muscolo-scheletrico, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e sinoviali, che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: malattie endocrino-metaboliche,

infiammatorie osteodistrofiche, osteocondrosiche e sistemiche; scoliosi rilevanti la schiacciatura di almeno due archi vertebrali, ed altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali; le ernie discali e loro esiti chirurgici; le discopatie se associate a segni clinici e/o strumentali di sofferenza radicolare. La presenza di endo ed artroprotesi di importanti articolazioni: la sola presenza di mezzi osteosintesi, in assenza di segni clinici e/o radiografici di intolleranza o di importante limitazione funzionale, non è causa di non idoneità. Mancanza o perdita funzionale permanente di un dito della mano, o delle falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano, falangi ungueali di cinque dita fra le mani, escluse quelle dei pollici, un alluce, due dita di un piede. Dismetria fra gli arti inferiori superiore a 3 cm, ginocchio valgo con distanza intermalleolare > a 6 cm, ginocchio varo con distanza intercondiloidea > 8 cm, sinostosi tarsale e radioulnare, piede cavo o piatto di grado elevato, alluce valgo, dito a martello con sublussazione metatarso falangeo, le dita sovranumerarie;

- le imperfezioni o infermità non specificate nel suddetto elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo a svolgere il servizio di Polizia Municipale senza limitazioni di impiego. Le patologie acute intercorrenti fanno rinviare il giudizio di idoneità.



COMUNE DI VICENZA

COMANDO POLIZIA LOCALE

ALLEGATO C)

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE

Nucleo cinofilo: binomio composto da un operatore di Polizia Locale ed un cane addestrato

Conduttore cinofilo: operatore di polizia locale, appositamente formato e qualificato per condurre in servizio un cane. Lo stesso viene individuato dal Comandante tra il personale del Corpo in possesso dei previsti requisiti, previa selezione, preceduta da avviso interno, diretta ad accertare le specifiche attitudini di cui al n° 2 dell'art. 3 del presente allegato.

ARTICOLO 2 - NUCLEO CINOFILO

Il nucleo cinofilo è inserito all'interno dell'organizzazione del Corpo Polizia Locale.

La pattuglia del Nucleo cinofilo, cane e conduttore, è di norma affiancata da un operatore di Polizia Locale, appartenente alla categoria C o D, individuato dal Comandante.

ARTICOLO 3 - CONDUTTORI CINOFILI

Gli aspiranti conduttori cinofili devono possedere i seguenti requisiti:

1. almeno 3 anni di servizio nella Polizia Locale, anche in altri Corpi/Servizi, purchè con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale o gradi superiori;
2. attitudine caratteriale, con particolare riguardo allo spirito d'iniziativa, all'autonomia di gestione, alla disciplina, alla pazienza, alla fermezza, alla perseveranza e all'amore e al rispetto verso gli animali;
3. assenza di allergie dovute al contatto con l'animale;
4. idoneità fisica.

Il conduttore dovrà:

1. seguire un corso di formazione quale conduttore cinofilo;
2. prestare servizio con il cane assegnato per un minimo di 5 anni, salvo la perdita dell'idoneità al servizio specifico o cause di forza maggiore;
3. detenere il cane presso la propria abitazione, fatta salva eventuale deroga concessa dal Comandante;
4. prendere servizio con il cane assegnato al seguito, salvo diverso ordine scritto;
5. assicurare la perfetta igiene del cane;
6. vigilare attentamente sulla sua salute, riferendo tempestivamente al veterinario ogni sospetto di malessere;
7. mantenere il cane nella migliore forma psico-fisica ed addestrativa;

8. informare tempestivamente i superiori gerarchici in caso di inefficienza del nucleo, sia per motivi sanitari che addestrativi;
9. occuparsi delle periodiche vaccinazioni e profilassi del cane;
10. assicurarsi che l'animale sia tenuto nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alla normativa prevista in materia di iscrizione anagrafica canina.

ARTICOLO 4 - CANI

I cani possono essere di proprietà dell'amministrazione o del conduttore. Nel secondo caso, l'ammissione in servizio del cane è di insindacabile discrezionalità del Comandante.

Qualora il cane sia dichiarato definitivamente non più idoneo al servizio, il Comandante ne dispone la cancellazione dall'inventario dei beni comunali e la cessione a titolo gratuito al conduttore.

Qualora il conduttore non accetti la cessione, il cane può essere adottato da persone che ne garantiscano il corretto mantenimento fino al termine della sua vita naturale e che abbiano i seguenti requisiti:

- prestare o aver prestato servizio presso una delle forze di polizia italiane;
- non aver riportato alcuna condanna penale o di averne ottenuto la riabilitazione;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Nella domanda di adozione del cane, il richiedente deve impegnarsi a:

- garantire la custodia del cane nelle più adeguate condizioni di mantenimento, sia sotto il profilo igienico-sanitario sia sotto quello psicologico e affettivo;
- di procedere senza indugio alla regolarizzazione degli adempimenti amministrativi prescritti dalla normativa vigente connessi con la proprietà del cane; di essere disponibile a sostenere, all'atto dell'eventuale futura consegna del cane, un colloquio informativo con il Comandante, finalizzato ad illustrare in maniera esauriente gli aspetti essenziali del carattere e delle condizioni sanitarie del cane e a verificarne, ai fini della definitiva assegnazione, gli aspetti di reciproca compatibilità sotto l'aspetto etologico.

Qualora il conduttore del cane di proprietà dell'Amministrazione, termini anticipatamente il proprio rapporto di servizio con il Comune di Vicenza, potrà chiedere che il quadrupede divenga di sua proprietà.

Solo in questo caso l'Amministrazione potrà chiedere al conduttore il pagamento di una somma a titolo di indennizzo che non deve superare l'importo pagato dalla stessa Amministrazione per l'acquisto del cane.

Nei periodi di ferie o altra assenza giustificata del conduttore, questo può chiedere che il cane venga ospitato presso una struttura appositamente individuata dal Comando.

ARTICOLO 5 - IMPIEGO DEL NUCLEO CINOFILO

Il nucleo cinofilo viene utilizzato, a fini di polizia giudiziaria, nel controllo delle aree verdi, nel pattugliamento di particolari zone e quartieri maggiormente sensibili sotto l'aspetto della sicurezza urbana, in aree degradate e nei pressi delle strutture scolastiche nonché in qualsivoglia altra diversa attività che ne richieda l'impiego od a richiesta del Sig. Questore di Vicenza.

L'impiego è disposto dal Comandante con ordine di servizio operativo.

E' ammessa la stipula di accordi o convenzioni con altri enti e le forze dell'ordine per l'impiego del nucleo cinofilo anche al di fuori del territorio comunale.

ART 6 COMUNICAZIONE AL QUESTORE

L'impiego del nucleo cinofilo dovrà essere preventivamente comunicato al Sig. Questore di Vicenza ai fini del corretto svolgimento del servizio o per l'eventuale diniego per ragioni superiori di sicurezza ed ordine pubblico.

Nel silenzio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza l'impiego del nucleo cinofilo si intenderà autorizzato.

Periodicamente, d'intesa con il Questore, il Comandante trasmetterà debita relazione degli interventi.

ART. 7 ASSISTENZA VETERINARIA

L'assistenza veterinaria è assicurata dal Comune di Vicenza.

In caso di urgenza il conduttore è autorizzato a richiedere le cure del Pronto Soccorso veterinario più vicino o prontamente disponibile, facendosi rilasciare apposita fattura che verrà successivamente rimborsata.

In caso di temporanea inidoneità al servizio per motivi sanitari, il cane non potrà essere nuovamente impiegato senza espresso nulla osta veterinario.

ARTICOLO 8 - MANTENIMENTO DEL CANE ED ASSICURAZIONI

Le spese per il mantenimento dei cani, l'assistenza veterinaria, le strutture di appoggio presso il Comando, sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale. Il conduttore è autorizzato ad utilizzare un veicolo di proprietà del Comune, adeguatamente attrezzato al trasporto di animali, ai soli fini del trasporto del cane dal luogo di abitazione alla sede di lavoro. Il veicolo di servizio, in uso al conduttore, per il collegamento di cui sopra, dovrà essere custodito in proprietà privata recintata. Sono parimenti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri per il rimborso di tutte le altre spese eventualmente sostenute e documentate dal conduttore cinofilo. Il cane deve essere coperto da polizza assicurativa R.C. a carico dell'Amministrazione